

Intesa

**Programmatica
d' Area**

Prealpi bellunesi

Regolamento del Tavolo di Concertazione

**Approvato dal Tavolo di Concertazione del 10 settembre 2010
Modificato e riapprovato dal Tavolo di Concertazione del 22 ottobre 2010**

REGOLAMENTO DEL “TAVOLO DI CONCERTAZIONE”
dell’
INTESA PROGRAMMATICA D’AREA
delle Prealpi Bellunesi
in provincia di Belluno

VISTA la legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, che istituisce gli atti e gli strumenti della programmazione regionale, in particolare il Programma Regionale di Sviluppo, i Piani regionali di settore, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, il Piano di attuazione e spesa e i bilanci pluriennali e annuali;

VISTO l’articolo 4 della citata legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35 che stabilisce, per tutti gli strumenti della programmazione regionale, il principio della concertazione con gli enti locali e con le parti economiche e sociali;

VISTO l’articolo 18 della citata legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35, che disciplina il Piano di attuazione e spesa (PAS), innovativo strumento della programmazione, anche finanziaria, regionale il quale, previa una ricognizione delle risorse disponibili, determina le priorità del loro impiego, ripartendole per gruppi omogenei di intervento, chiamati “azioni”, e che riguardano l’intervento strutturale della Regione, cioè la realizzazione di infrastrutture, di opere, nonché di interventi, azioni di sostegno e regimi di aiuto che manifestino la loro utilità oltre l’esercizio nel quale vengono attuati;

VISTO l’articolo 25 della citata legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35, il quale dispone, al comma 1, che “su iniziativa della Giunta regionale o su richiesta degli enti locali, il PAS può essere articolato, sia per la formulazione che per la gestione, su base territoriale sub-regionale” e, al comma 2, che “per queste aree, ad eccezione delle materie che si ritengano di esclusivo livello regionale, nel PAS sarà predisposta una specifica sezione riguardante tutti i settori di intervento, denominata intesa programmatica d’area (IPA)”;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 25 della citata legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35 prescrive, inoltre, che tale articolazione del PAS richiede il consenso delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane, ove presenti sul territorio interessato, e della maggioranza dei comuni interessati e che gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione e di intervento a quanto previsto dalla programmazione decentrata del PAS, partecipandovi anche significativamente con proprie risorse;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3200 del 15 ottobre 2004 recante “Piano di attuazione e spesa (PAS). Avvio delle procedure per la predisposizione. Art. 18 L.R. 35/2001” che detta le modalità e i criteri per la predisposizione del primo PAS, nell’ambito del quale trova collocazione anche il nuovo strumento di sviluppo del territorio denominato “Intesa Programmatica d’Area (IPA)”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 556 del 25.02.2005 recante “Adozione, ai fini dell’avvio del processo di concertazione, del Piano di Attuazione e Spesa (PAS). (Artt. 2, 18,-25, L.R. 35/2001)”;

CONSIDERATO che con deliberazioni n. 3517 del 6 novembre 2007, n. 3323 del 4 novembre 2008 e n. 3698 del 30 novembre 2009 la Giunta regionale del Veneto ha provveduto a riconoscere le intese programmatiche d’area costituite sul territorio veneto, tra le quali l’IPA del Comprensorio Feltrino e l’IPA delle Prealpi bellunesi;

CONSIDERATO che il Tavolo di concertazione dell’IPA del Comprensorio Feltrino ha deliberato all’unanimità, in data 23 marzo 2010, di aderire all’IPA delle Prealpi bellunesi con la conseguente aggregazione dell’intero territorio, presentando, nella medesima data, formale domanda di adesione;

CONSIDERATO che la Comunità montana Feltrina, soggetto responsabile dell’IPA del Comprensorio Feltrino e i Comuni aderenti - Alano di Piave, Arsié, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero,

San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Seren del Grappa, Sovramonte, Vas, hanno deliberato di aderire all'IPA Prealpi Bellunesi;

CONSIDERATO che il Comune di Belluno ha deliberato di aderire all'Intesa Programmatica d'Area delle Prealpi Bellunesi;

CONSIDERATO che la Comunità Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi ha deliberato di aderire all'Intesa Programmatica d'Area delle Prealpi Bellunesi;

CONSIDERATO che l'Associazione GAL Prealpi e Dolomiti ha deliberato di aderire all'Intesa Programmatica d'Area delle Prealpi Bellunesi;

CONSIDERATO che il Tavolo di concertazione dell'IPA Prealpi Bellunesi, in data 10 settembre 2010, ha deliberato l'adesione dei nuovi soci e l'allargamento dell'ambito territoriale di riferimento dell'IPA ai Comuni dell'IPA del Comprensorio Feltrino e al Comune di Belluno;

CONSIDERATO che tra i soggetti istituzionali ed economico sociali membri del Tavolo di concertazione dell'IPA Prealpi Bellunesi é stato sottoscritto in data 10 settembre 2010 un "Protocollo di intesa" relativo all'allargamento della Intesa Programmatica d'Area delle Prealpi bellunesi;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la più ampia partecipazione nel processo di concertazione degli obiettivi, delle strategie e degli interventi di sviluppo locale che saranno individuati nell'ambito dell'IPA delle Prealpi Bellunesi, il predetto "Protocollo di intesa" prevede l'istituzione di un apposito "Tavolo di concertazione", espressione del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale, al quale far partecipare i rappresentanti legali, o loro delegati, dei singoli Comuni, delle Parti economiche e sociali, nonché di altri enti pubblici e altre associazioni rappresentative di interessi collettivi, operanti a livello locale;

CONSIDERATO che il predetto "Protocollo di intesa" individua nella Comunità Montana della Val Belluna il soggetto responsabile dell'Intesa Programmatica d'Area con i compiti di assicurare, tra l'altro: il corretto ed efficiente funzionamento del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale; la rappresentanza unitaria del Tavolo di concertazione e gli interessi dei Soggetti sottoscrittori dell'Intesa Programmatica d'Area, anche nelle sedi concertative istituite a livello regionale e nazionale; il coordinamento delle attività di elaborazione e di attuazione dell'IPA delle Prealpi Bellunesi;

CONSIDERATO che risulta necessario stabilire un regolamento interno del predetto Tavolo di concertazione dell'IPA delle Prealpi Bellunesi, anche sulla base della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 358 del 1° marzo 2002, recante "Protocollo di intesa tra Regione del Veneto, parti sociali e autonomie per l'istituzione e la disciplina del Tavolo della concertazione regionale", che costituisce disciplina unitaria nella quale confluiscono tutte le attività di concertazione di iniziativa della Giunta regionale;

i Soggetti Promotori dell'Intesa Programmatica d'Area delle Prealpi Bellunesi approvano il seguente:

Regolamento del Tavolo di concertazione

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

E' istituito il Tavolo di concertazione dell'Intesa Programmatica d'Area delle Prealpi bellunesi, in provincia di Belluno.

Il Tavolo di concertazione è presieduto dal Presidente *pro-tempore* della Comunità Montana Val Belluna, o da un suo delegato, ed è composto dei seguenti soggetti promotori dell'Intesa Programmatica d'Area delle Prealpi Bellunesi:

Enti locali:

Denominazione Ente

Comunità Montana Val Belluna

Comune di Lentiai

Comune di Limana

Comune di Mel

Comune di Sedico
Comune di Sospirolo
Comune di Trichiana
Comune di Chies d'Alpago
Comune di Farra d'Alpago
Comune di Pieve d'Alpago
Comune di Puos d'Alpago
Comune di Tambre d'Alpago
Comune di Ponte nelle Alpi
Comune di Alano di Piave
Comune di Arsié
Comune di Cesiomaggiore
Comune di Feltre
Comune di Fonzaso
Comune di Lamon
Comune di Pedavena
Comune di Quero
Comune di San Gregorio nelle Alpi
Comune di Santa Giustina
Comune di Seren del Grappa
Comune di Sovramonte
Comune di Vas
Comune di Belluno
Comunità Montana dell'Alpago
Comunità Montana Feltrina
Comunità Montana Bellunese Belluno – Ponte nelle Alpi
Provincia di Belluno

Parti sociali, economiche, altri soggetti:

Denominazione Associazione

Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano (BIM) del Piave
Unione Artigiani e Piccola Industria di Belluno
Associazione Provinciale Piccola Industria e Artigianato (APPIA) di Belluno - CNA
Associazione del Commercio, Turismo, Servizi e PMI della Provincia di Belluno (ASCOM)
Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno Confindustria Belluno Dolomiti
Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.)
Confagricoltura Belluno
Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori – CISL Belluno
Associazione Gruppo di Azione Locale (GAL) Prealpi e Dolomiti

Il Tavolo elegge nel suo seno, con la maggioranza dei voti dei presenti, un vicepresidente.

Il Tavolo può essere modificato nella sua composizione - per quanto concerne la rappresentanza dei membri - su indicazione del Presidente.

Ove si ritenesse necessario, ai lavori del Tavolo potranno essere invitati a partecipare rappresentanti dell'Amministrazione statale, regionale, degli Enti locali e altri soggetti, pubblici o privati, coinvolti nella fase della programmazione, ovvero del finanziamento, ovvero della realizzazione degli interventi previsti dall'intesa programmatica d'area.

ARTICOLO 2 – AMMISSIONE DI NUOVI MEMBRI

L'ammissione di nuovi membri è decisa dal Tavolo con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta ed è subordinata alla sottoscrizione del Protocollo di intesa per l'attivazione dell'intesa programmatica d'area delle Prealpi bellunesi e, qualora approvato dal medesimo Tavolo, alla sottoscrizione e alla condivisione del documento programmatico dell'intesa medesima.

ARTICOLO 3 – FINALITÀ DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Il Tavolo di concertazione ha la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'area delle Prealpi bellunesi, nelle sue tre dimensioni economica, sociale e ambientale, e nel quadro della programmazione dell'UE, nazionale e regionale, mediante il metodo della concertazione e della collaborazione tra enti locali, parti economiche e sociali e altri soggetti pubblici o privati, in particolare attraverso la elaborazione di una Intesa Programmatica d'Area, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.

ARTICOLO 4 – FUNZIONI DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Il Tavolo di concertazione è espressione del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale e ha i seguenti compiti:

- definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali dell'Intesa programmatica d'area;
- elegge l'ufficio di presidenza del tavolo di concertazione di cui all'articolo 8;
- approva il documento programmatico dell'Intesa Programmatica d'Area;
- approva l'elenco dei progetti strategici dell'Intesa Programmatica d'Area, da presentare nell'ambito di programmi di finanziamento a valere su risorse dell'Unione europea, statali e regionali;
- delibera l'ammissione di nuovi membri;
- delibera le modifiche al presente regolamento;
- svolge ogni altra attività ad esso demandata dal presente regolamento, dal Presidente o dalla normativa statale e regionale.

Le deliberazioni del Tavolo vengono assunte di norma con voti palesi a maggioranza assoluta dei presenti, fatta salva ogni diversa indicazione contenuta nel presente regolamento o diversa decisione dei membri.

Qualsiasi deliberazione che comporti oneri economici a carico dei membri del Tavolo di concertazione vincola unicamente i soggetti che l'hanno approvata, anche in relazione all'art. 8 del presente regolamento.

ARTICOLO 5 – CONVOCAZIONI DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Il Tavolo si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente con comunicazione scritta a ciascun membro, contenente l'ordine del giorno e inviata almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione può essere inviato anche a mezzo telefax o posta elettronica nel luogo e presso il numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati da ciascun membro del Tavolo.

Il Tavolo può essere convocato anche su richiesta di almeno un quinto dei membri; la richiesta deve contenere l'argomento o gli argomenti da sottoporre alla discussione. In tal caso il Presidente fissa la data della riunione entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In casi di urgenza, il Tavolo è convocato dal Presidente a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

La seduta è valida quando vi partecipi la maggioranza dei membri.

ARTICOLO 6 - PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

I membri del Tavolo di concertazione, consapevoli della eccezionale rilevanza degli interessi pubblici e socio-economici connessi al conseguimento degli obiettivi sottostanti all'Intesa Programmatica d'area, si impegnano a mantenere rapporti di collaborazione improntati alla lealtà reciproca, svolgendo, per quanto di propria competenza, ogni attività necessaria alla attivazione, progettazione e sottoscrizione dell'Intesa Programmatica d'Area e assicurando l'osservanza del presente regolamento e delle deliberazioni assunte dal Tavolo di concertazione in conformità dello stesso.

ARTICOLO 7 – PRESIDENTE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Il Presidente del Tavolo, in qualità di Soggetto responsabile dell'Intesa Programmatica d'Area delle Prealpi Bellunesi, svolge le seguenti funzioni:

- assicura il corretto ed efficiente funzionamento del partenariato istituzionale ed economico sociale ed il suo raccordo con gli Enti locali;
- rappresenta in modo unitario il Tavolo di concertazione e gli interessi dei Soggetti sottoscrittori dell'Intesa Programmatica d'Area, anche nelle sedi concertative istituite a livello regionale e nazionale;
- attiva le risorse tecniche e organizzative necessarie alla elaborazione e alla attuazione dell'intesa programmatica d'area;
- assicura l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnati dalla legislazione regionale e nazionale nell'ambito della gestione dell'intesa programmatica d'area;
- assume ogni iniziativa utile alla elaborazione e attuazione dell'intesa programmatica d'area, compresa la promozione, ove necessario, di conferenze di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di convenzioni o di accordi di programma ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, degli articoli 30 e 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- presenta al Tavolo di concertazione e agli altri Enti interessati relazioni periodiche sullo stato di attuazione dell'intesa programmatica d'area, evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte, nonché gli interventi non attivabili o non completabili e la conseguente disponibilità di risorse finanziarie non utilizzate.

ARTICOLO 8 – UFFICIO DI PRESIDENZA E FUNZIONI

Il Tavolo di concertazione si avvale, per il proprio funzionamento, di un Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Tavolo di concertazione e da altri dieci membri, nominati dal Tavolo tra i propri componenti, a maggioranza semplice e con le seguenti modalità: un rappresentante per ciascuna delle tre Comunità montane dell'Alpago, Bellunese e Feltrina; un rappresentante della Provincia di Belluno; un rappresentante del GAL Prealpi e Dolomiti; cinque rappresentanti delle Parti sociali.

L'ufficio di Presidenza dura in carica tre anni. Alla scadenza i suoi componenti sono rinnovabili.

L'ufficio di Presidenza è convocato con le medesime modalità del Tavolo di concertazione ed è presieduto dal Presidente *pro-tempore* della Comunità Montana della Val Belluna o, in sua vece, dal suo sostituto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

L'ufficio di Presidenza esercita funzioni esecutive e, in particolare:

- svolge ogni attività necessaria a predisporre l'elaborazione del progetto di Intesa Programmatica d'Area e eventuali modifiche o varianti, da sottoporre alla approvazione del Tavolo di concertazione;
- svolge ogni attività necessaria alla efficace e regolare attuazione degli interventi e dei progetti approvati dal Tavolo di concertazione nell'ambito dell'Intesa Programmatica d'Area;
- prepara gli atti da sottoporre alla discussione e/o alla approvazione del Tavolo di concertazione;
- esegue le deliberazioni del Tavolo di concertazione e svolge ogni altra funzione delegata dal medesimo Tavolo di concertazione.

ARTICOLO 9 – STRUTTURA DI GESTIONE E SEGRETERIA TECNICA

Il Tavolo di concertazione si avvale, per il proprio funzionamento, della struttura amministrativa del GAL Prealpi e Dolomiti con sede in Sedico in Provincia di Belluno.

Il Tavolo individua il segretario che, nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente, ha compiti di verbalizzazione e di esecuzione delle deliberazioni assunte, anche avvalendosi delle strutture, dei mezzi e del personale messi a disposizione da parte dei membri.

ARTICOLO 10 – FONDO COMUNE

Il Tavolo può costituire un fondo comune secondo le finalità e le modalità di cui al codice civile italiano.

ARTICOLO 11 – ESTINZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Ciascun membro del Tavolo può, in qualsiasi momento, recedere dallo stesso con dichiarazione comunicata per iscritto al Presidente, salvo che il recesso non comprometta l'attuazione anche di uno solo degli interventi riguardanti l'Intesa programmatica d'area.

La qualità di membro si perde per dimissioni.

ARTICOLO 12 – DURATA E SCIoglIMENTO DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Lo scioglimento del Tavolo e la devoluzione del fondo comune sono deliberati dai membri a maggioranza assoluta.

Il Tavolo di concertazione si scioglie al raggiungimento degli scopi previsti dal presente regolamento.